

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 47

11.02.2011

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Mediazione civile e commerciale: bufala o opportunità?

NOTIZIARIO

- RiOL per la trasmissione telematica dei ricorsi all'INPS.
- Il Cdm approva le misure su libertà d'impresa e decreto sugli incentivi.
- Visite mediche di controllo: l'INPS procede con Data Mining.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Il rinvio a giudizio di un amministratore di società stoppa il condono fiscale.
- Ricca lei, ma straricco lui: assegno di divorzio a carico del possidente, anche se ottantenne.
- Spetta sia al proprietario sia al Comune stabilire l'ubicazione del passo carrabile.
- Appalti: anche chi ha evaso i contributi può vincere la gara se si ravvede prima dell'offerta.
- Abusi edilizi: l'iter della demolizione va avanti anche se è impugnato il "no" al condono.
- Lesioni colpose e non abuso di correzione per il padre che picchia il figlio maggiorenne.
- Proprietario del fondo responsabile dell'incendio anche se non si è originato sul suo terreno.
- Il datore non paga i contributi: la colf prima "concilia" e poi lo inguaia nella causa con l'Inps.
- Avvocato non vincolato alla privacy se usa i dati del cliente per motivi di giustizia.
- No al licenziamento disciplinare per l'offesa "una tantum" al superiore.
- Bimba s'infortuna durante la lezione di sci: la scuola deve risarcire il danno.
- Per la "cagnara" in condominio tutti i proprietari di Fido rischiano l'arresto.
- Si alla nuova farmacia a (poco) meno di tre chilometri dalla vecchia.
- Non è reato dare del "razzista" a un fascista.
- Concordato fallimentare: se il proponente deposita la fideiussione, ai creditori non serve altro.
- Appalti pubblici: i danni al progettista vanno chiesti al Giudice Ordinario.
- Se "Postacelere" arriva tardi, scatta il risarcimento al mittente.
- Il "T-red" sequestrato va restituito al Comune anche se al semaforo fa multe pazze.
- Conciliazione: il verbale non vale se il sindacalista non firma assieme al lavoratore.
- Fatture false e pagamenti in nero, impiegato che esegue l'ordine condannato insieme al datore.
- Fabbricati delle aziende: Ici calcolata sulle iscrizioni contabili solo fino alla domanda di attribuzione di rendita.
- Falsa la fattura emessa da un'azienda in liquidazione già da tempo.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

Mediazione civile e commerciale: bufala o opportunità?

Come già evidenziato nella monografia dell'Avv. Alessia Traversini nella newsletter n. 38 del 17.11.2010 (<http://www.avvocatolaurenzi.it/archivio.php>), il 20.03.2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 che ha introdotto la Mediazione Civile e Commerciale, quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie (A.D.R.), giungendo a compimento l'attività di legislazione che, partendo dalla Direttiva Comunitaria n. 2008/52/CE e dalla Legge delega n. 69/2009, attraverso il suddetto decreto ha provveduto a regolamentare in modo nuovo l'istituto della Mediazione civile e commerciale. La finalità è deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati ed al rischio di accumulare nuovo ritardo. Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare sensibilmente la mappatura del processo civile.

La Mediazione -in concreto- non è altro che una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il Mediatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Tale figura pur non essendo in assoluto innovativa nel nostro sistema, in concreto ha una portata a dir poco rivoluzionaria, in quanto il conciliatore non è più un mero "notaio" che ratifica l'accordo già raggiunto dalle parti, ma ha un ruolo attivo nell'ambito di una Mediazione sicuramente spinta verso la forma "creativa" e "propositiva". Il Mediatore, a differenza del Giudice che è equidistante dalle parti, deve essere una posizione "equiprossima": prossima alla parte perchè vicina in eguale misura ai loro bisogni ed interessi, con l'utilizzo di un metodo "centrale", caratterizzato dal linguaggio neutrale, dalla semplificazione e da un atteggiamento positivo al fine di incoraggiare le parti alla decisione, senza prendere alcuna posizione nel merito. Il nuovo sistema potendo sopperire in concreto alle carenze del sistema giudiziario, non si pone come alternativa alla giustizia, ma propone un'altra via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di risoluzione dei conflitti. Con la Mediazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe. Caratteristiche della procedura di Mediazione sono:

- **La rapidità della procedura:** mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire la risoluzione della controversia addirittura in una sola seduta ed -ove ne servissero di più- comunque, non oltre i 4 mesi.
- **La riservatezza:** nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai Conciliatori, né dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell'inizio delle sessioni, un apposito accordo. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione.
- **L'autocomposizione:** le parti hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.
- **L'economicità:** il sistema prevede tariffe con un costo fisso e predeterminato secondo la fascia di valore della controversia; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, né perizie, né altri costi addizionali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il Verbale di accordo è esente da imposta di Registro fino al valore di € 50.000,00 e, se eccedente, viene tassata solo l'eccedenza. Alle parti, in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla tariffa pagata all'Organismo, fino a concorrenza di € 500,00, mentre in caso di insuccesso della mediazione, è ridotto della metà. Nelle materie in cui la Mediazione è condizione di procedibilità si può accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al DPR 115/02.
- **L'autonomia:** Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
- **La libertà di forme:** l'accordo conciliativo non è vincolato ad alcun formalismo e può essere redatto con ogni forma, purché vi siano degli elementi obbligatori previsti dalla Legge, in base all'accordo delle parti, anche con modalità telematiche.

Chiunque può accedere alla Mediazione. Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi:

- 1] **Facoltativa:** quando viene liberamente scelta dalle parti su tutti i diritti disponibili.
- 2] **Obbligatoria:** quando è imposta dalla legge; il procedimento di Mediazione, dal 20.03.2011, dovrà essere esperito, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: **a)** condominio; **b)** diritti reali; **c)** divisione; **d)** successioni ereditarie; **e)** patti di famiglia; **f)** locazione; **g)** comodato; **h)** affitto di azienda; **i)** risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; **l)** risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; **m)** risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; **n)** contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- 3] **Giudiziale:** quando è il giudice, durante la pendenza di una causa, ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l'invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Il 20.03.2011, quindi, per quelle materie elencate al n. 3] dovrebbe entrare in vigore l'obbligatorietà della Mediazione, quale condizione di procedibilità.

Vista così, la Mediazione si potrebbe definire "l'uovo di Colombo", ma allora perché c'è tanta ostilità e diffidenza in alcuni "addetti ai lavori", in particolare dagli avvocati? È utile analizzare quali saranno le finalità che si prefigge la norma e si capirà immediatamente perché vi sono delle resistenze della classe forense.

Con la Mediazione a regime, infatti, ogni anno oltre il 40% delle controversie potrebbero non arrivare mai in giudizio, con conseguente drastica diminuzione del carico di lavoro dei Tribunali, finalità sperata dagli legislatori, ma con diminuzione altrettanto drastica di lavoro per gli avvocati. La necessità dell'introduzione di questa norma era nell'aria già da svariati anni: in alcune materie (Lavoro, Telecomunicazioni, Commercio, Consumatori, etc.) vi sono state delle "prove tecniche di trasmissione", fino ad approdare, facendo tesoro degli errori passati, al sistema introdotto dal D.Lgs. 28/10 che appare molto più articolato, organizzato ed efficace dei suoi predecessori.

Ed è proprio questo -si ritiene- che terrorizza l'Avvocatura italiana: per la prima volta in Italia è stato introdotto un sistema di deflazione della Giustizia Civile che potrebbe veramente funzionare! È fatto notorio che la classe forense prospera con il contenzioso, poiché significa di conseguenza che vi sia la necessità di un loro intervento. Originariamente gli avvocati, fini giuristi, avevano nel proprio DNA la Mediazione, lo scendere a patti, il compromesso. Purtroppo con la proliferazione esponenziale del numero degli avvocati degli ultimi decenni e, di converso, la riduzione del lavoro, gli avvocati, per mero istinto di sopravvivenza, hanno progressivamente perso questa caratteristica e sono stati costretti a scendere direttamente sul piede di guerra al fianco dei propri clienti senza tentare prima una trattativa stragiudiziale e/o una tavola per cercare di giungere a degli accordi: nella maggior parte dei casi, dopo una formale raccomandata, segue immediatamente l'atto introduttivo del giudizio, senza alcun tentativo di composizione.

Questo atteggiamento battagliero, se da un lato può risultare lodevole, in quanto l'avvocato ha abbandonato il distacco dal cliente, ma ormai ne sposa integralmente gli interessi mettendosi in gioco in prima persona, dall'altro ha portato quasi al collasso i nostri Tribunali che si trovano oberati di cause che forse potevano addirittura risolversi prima di iniziare. Tale sistema è diventato un onere quasi insopportabile per i cittadini, ma soprattutto per le aziende: aspettare anni per vedere riconosciuti i propri diritti, con le spese legali che lievitano progressivamente, può mettere in ginocchio chiunque. E così per risolvere anni di questo atteggiamento si è dovuti intervenire prevedendo una obbligatorietà di conciliazione prima di scendere in guerra. Essendo, quindi, la conciliazione obbligatoria, gestita da un ente estraneo e da conciliatori che sono terzi imparziali rispetto alla battaglia, che hanno come fine ultimo proprio quello della conciliazione della controversia ecco che forse si potrà ristabilire quell'equilibrio che c'era decenni fa, quando l'avvocato ancora sapeva conciliare e metteva a sedere i contendenti, riuscendo, nella maggior parte dei casi a risolvere bonariamente le questioni.

L'Avvocatura italiana, invece, vede la Mediazione non come un'opportunità, ma come un ostacolo, tant'è che l'Avv. Maurizio De Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura è uno degli avversari più strenui della Mediazione obbligatoria e spinge per il differimento di un altro anno dell'entrata in vigore, mentre, nel contempo, un illustre Magistrato, il Presidente del Consiglio di Stato, il Dott. Pasquale De Lise, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza del Presidente della Repubblica, parlando dei problemi della giustizia amministrativa, della carenza di organico e dei ritardi, ha auspicato, con malcelata "invidia" nei confronti della giustizia ordinaria, che anche nel giudizio amministrativo si possa introdurre la Mediazione, quale metodo di deflazione come è avvenuto nel giudizio civile.

Questione di interessi...

Allo stato ancora non si sa cos'accadrà: se il termine del 20 marzo verrà prorogato o no. Notizia di ieri è che le commissioni competenti avessero dato il via libera per l'inserimento nel "milleproroghe" del differimento di tutte le materie obbligatorie al 20.03.2012. Notizia dell'ultim'ora, invece, è che le commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno dato il via libera ad un emendamento dei relatori al "milleproroghe" che ridimensiona il testo di ieri, circoscrivendo la proroga a condominio ed infortunistica (stradale e nautica). Per le altre controversie (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), quindi, la Mediazione obbligatorie dovrebbe regolarmente partire dal 20.03.2011.

Ad ogni buon conto si ritiene che la Mediazione Civile e Commerciale non sia affatto una "bufala", ma sia una grande opportunità per i cittadini e le aziende, ma anche per gli avvocati che, in essa, potrebbero trovare nuove ed inattese prospettive professionali.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

*Mediatore professionista accreditato presso AR-Net s.r.l. - Istituto Conciliazioni Perugia
Membro del Comitato Scientifico di AR-Net s.r.l.*

NOTIZIARIO

RiOL per la trasmissione telematica dei ricorsi all'INPS.

L'INPS, con circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, comunica che dal 21 febbraio 2011, anche i ricorsi amministrativi dovranno essere presentati utilizzando il canale telematico con la procedura Ricorsi On Line. Tali ricorsi amministrativi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dovranno essere presentati:

- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell'Istituto attraverso il seguente percorso: www.inps.it → Servizi online → per tipologia di utente → cittadino → ricorsi on-line.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto ai sensi dell'art. 1, L. n. 12/1979, attraverso i servizi telematici dell'Istituto, da loro utilizzati, attraverso il seguente percorso: www.inps.it→servizi online→per tipologia di utente→aziende, consulenti e professionisti→ricorsi on-line.

Per gli avvocati, è stata inserita la specifica profilazione ed il Pin dovrà essere richiesto all'Istituto; una volta ottenuto il Pin il percorso da seguire è identico a quello utilizzato dal cittadino ma l'Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e quindi abilitato alla trasmissione dei ricorsi per conto dei propri clienti. La procedura rilasciata in produzione è denominata "Ricorsi On Line" ("RiOL") ed è, per l'appunto, disponibile nell'area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell'apposita sezione è disponibile il manuale di riferimento per l'applicazione che comunque è allegato anche alla circolare n. 32/2011. Ad ogni buon conto si precisa che, in via transitoria e per un periodo di 60 gg., sarà ancora possibile presentare i ricorsi con le consuete modalità dopodiché il canale telematico sarà l'unico utilizzabile.

Il Cdm approva le misure su libertà d'impresa e decreto sugli incentivi.

Il Consiglio dei Ministri del 09.02.2010 ha di fatto dato il via alla nuova fase di rilancio dell'economia. Pilastro del pacchetto sulla crescita economica è la modifica dell'articolo 41 della Costituzione, in virtù della quale sarà "permesso tutto ciò che non è vietato dalla legge". Entro aprile verranno erogati 500 milioni di euro a vantaggio delle imprese che investono. Ci saranno, inoltre, 915 milioni di euro per le reti di impresa e i distretti tecnologici il cui bando scade a marzo. Il cambio di marcia passa attraverso l'integrazione di altri due articoli della Costituzione. Nell'articolo 97 si afferma che "le pubbliche funzioni sono al servizio del bene comune" e vengono introdotti i principi della meritocrazia e della trasparenza. Secondo il 118, invece, gli enti locali devono "garantire l'autonoma iniziativa". Sul fronte delle politiche abitative, il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha anche approvato un provvedimento legislativo per accelerare e far partire il Piano Casa 1 e il Piano Casa 2. Via libera anche al piano di aiuti per il Mezzogiorno. Cento milioni di euro, come ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico Paolo Romani, saranno infine stanziati per la banda larga e il superamento del digital divide, grazie al concorso della Cassa Depositi e Prestiti.

Visite mediche di controllo: l'INPS procede con Data Mining.

A seguito delle modifiche introdotte in materia di certificazione di malattia l'INPS, con circolare n. 26/2011, comunica le innovazioni conseguenti al rilascio della procedura Data Mining già anticipata con precedente circolare. In effetti, il servizio di trasmissione telematica ha consentito di automatizzare e digitalizzare completamente la presentazione dei certificati di malattia, e questo può adesso permettere una riorganizzazione delle procedure interne e quindi del lavoro, volta a migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo. Il nuovo applicativo permette una scelta dei soggetti da sottoporre a visita medica guidata da un "sistema informatico esperto" che è in grado di individuare i certificati in costanza di prognosi e quindi non solo quelli appena pervenuti ma anche quelli attivi al momento dell'analisi. Inoltre, come chiarito dall'Istituto, il Data Mining è in grado di proporre una lista di visite mediche domiciliari da effettuare sulla base di probabilità segnalata a seconda dell'intensità del rischio, permettendo di individuare una possibilità medio/alta di conclusione della visita con esito positivo. Alla lista delle visite proposte dal Data Mining si affiancano le visite:

- richieste dai datori di lavoro – OBBLIGATORIE;
- ritenute comunque necessarie dal Dirigente Medico di sede;
- preordinate da analisi proposte a livello centrale.

Con il suddetto sistema, il medico di Sede, potrà esaminare e disporre le misure di controllo, in automatico, sulla base dei certificati assegnati alle singole strutture e, quindi, svolgere gli adempimenti quotidiani con maggiore celerità. Spetterà, comunque, al Coordinamento Generale medico legale, fornire periodiche indicazioni in tema di scelte prioritarie nell'uso di filtri o di campagne di verifica sulla sussistenza dello stato di malattia.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Il rinvio a giudizio di un amministratore di società stoppa il condono fiscale.

È quanto si evince dalla sentenza della Cassazione numero 2714 del 04.02.2011. La sezione tributaria ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di una società non ammessa dall'amministrazione finanziaria al condono in quanto il suo ex amministratore era stato rinviato a giudizio per reati fiscali. Purtroppo le motivazioni dicono pochissimo. Di certo c'è che gli Ermellini hanno condiviso le valutazioni fatte dalla commissione tributaria secondo cui esiste una vera e propria immedesimazione fra amministratore e società, almeno interpretando la norma contenuta nell'articolo 15 della

legge 289 del 2002. Secondo questa disposizione, infatti, è inammissibile la definizione agevolata per i soggetti nei confronti dei quali sia stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. 74 del 2000, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

Ricca lei, ma straricco lui: assegno di divorzio a carico del possidente, anche se ottantenne.

È quanto emerge dalla sentenza n. 2747 del 04.02.2011 emessa dalla prima sezione civile della Cassazione. Sbaglia il giudice di primo grado a negare l'assegno di divorzio sul rilievo che la signora disponesse di redditi

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

elevati che le consentivano un buon tenore di vita, seppure non paragonabile a quello condotto durante la convivenza matrimoniale. È evidente che nessun giudice potrà restituire alla donna i passati agi, collegati alla residenza stabilita in uno storico palazzo gentilizio e tutti gli altri vantaggi, sociali oltre che economici, legati all'appartenenza dell'ex coniuge a una famiglia aristocratica. L'assegno di divorzio ha tuttavia natura assistenziale e integrativa e il trattamento economico può ben configurarsi anche se non riesce a colmare il gap fra lo standard di vita del coniuge "debole" e quello dell'onerato: entrambi sono ormai avanti con l'età, e non possono procurarsi debiti da lavoro, senza dimenticare che è proprio la rendita la componente più importante della condizione economica di lui; insomma, la situazione patrimoniale non risulta molto diversa da quella antecedente la fine del matrimonio e l'assegno costituisce l'adeguamento necessario ad avvicinare la situazione dei coniugi alla precedente parità.

Spetta sia al proprietario sia al Comune stabilire l'ubicazione del passo carrabile.

Lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 797 depositata il 03.02.2011. La questione risolta dai giudici nasceva dalla natura controversa di una strada, per alcuni pubblica e per altri privata. Una strada è pubblica quando soddisfa tre requisiti fondamentali, tra i quali il passaggio di una collettività di persone, qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale tale da determinare un diritto di servitù; inoltre la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via ed il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, contribuiscono a definirla pubblica. Nel caso sottoposto all'esame dei giudici di Palazzo Spada l'amministrazione comunale aveva concesso un permesso di costruire, peraltro non contestato, ed un passo carrabile su pubblica via, collegato all'intervento edilizio concesso al legittimo proprietario del fondo che alla stessa via accede. Non risulta, dunque, rilevante la tesi dei vicini di casa, secondo cui in astratto, si poteva immaginare un accesso al lotto situato in altro luogo.

Appalti: anche chi ha evaso i contributi può vincere la gara se si ravvede prima dell'offerta.

Lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 789 del 03.02.2011 emessa dalla quinta sezione. La condanna c'è, ed è pure irrevocabile. Ma il pagamento di oltre 200 mila euro disposto dal giudice per l'evasione di contributi previdenziali è già stato onorato prima della partecipazione alla gara. Spetta sempre alla discrezionalità della stazione appaltante stabilire se la violazione commessa dall'azienda partecipante sia «grave» ai fini dell'esclusione dalla gara prevista dall'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici; rispetto a questo le risultanze del Durc, documento unico di regolarità contributiva, costituiscono sì un elemento imprescindibile, ma che comunque conserva soltanto valore indiziario e dunque non esaurisce l'ambito degli accertamenti. Se l'irregolarità commessa dall'azienda partecipante risulta comunque lieve, non conta che nel frattempo sia in-

tervenuta una sentenza giudiziaria di condanna ormai irrevocabile: il pagamento effettuato in sanatoria costituisce ugualmente indice di ravvedimento operoso (e la giurisprudenza comunitaria lo conferma). Respinto, nella specie, il ricorso originario contro l'aggiudicazione della gara all'impresa che aveva provveduto a estinguere il suo debito con l'Inps.

Abusi edilizi: l'iter della demolizione va avanti anche se è impugnato il "no" al condono.

Lo precisa la sentenza n. 226 del Tar Liguria emessa il 05.02.2011. Il responsabile della violazione urbanistica non riesce a ottenere lo stop all'ordinanza del Comune pronto a mandare in campo le ruspe contro la costruzione abusiva. E questo nonostante il proprietario dell'opera abbia impugnato tanto la reiezione della domanda di condono, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, quanto il diniego di conformità alla normativa urbanistica, stavolta con ricorso al Tar. L'immobile "incriminato", tuttavia, non poteva essere costruito senza licenza edilizia né ha buon gioco il tentativo di ottenere il permesso in sanatoria da parte del proprietario. Insomma: non può più aspettare l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune dopo il doppio rifiuto opposto dalle autorità alle istanze del trasgressore: l'attività sanzionatoria dell'ente locale contro le violazioni alla normativa urbanistica ha natura vincolata. Non basta di per sé la pendenza dei ricorsi, proposti in sede amministrativa o giudiziale, a impedire all'amministrazione di esercitare il suo potere di sanzionare gli abusi, in mancanza della concessione di misure cautelari. Infine: quando la domanda di sanatoria è respinta (come in questo caso), il termine concesso al privato per l'esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui l'interessato viene a conoscenza del diniego opposto alla sua istanza; il proprietario dell'opera, infatti, non può essere danneggiato per aver esercitato una facoltà che la legge gli riconosce e deve dunque avere a disposizione l'intero lasso di tempo previsto dalla normativa per adeguarsi all'ordine dell'amministrazione.

Lesioni colpose e non abuso di correzione per il padre che picchia il figlio maggiorenne.

Lo precisa la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 4444 del 07.02.2011. La potestà genitoriale conferisce al padre e alla madre il diritto-dovere a educare i figli e ad usare i mezzi ritenuti più opportuni, nei limiti della legalità: si configura di conseguenza la necessità di controllare che non si abusi degli strumenti di disciplina. Quando il figlio diviene maggiorenne, tuttavia, non è più sottoposto all'autorità dei genitori nonostante continui a vivere in famiglia: le eventuali violenze da parte del padre, allora, non configurano il reato di cui all'articolo 571 Cp ma quello più grave di cui all'articolo 582 Cp. È paradossalmente proprio questa circostanza, nella specie, a salvare il padre con la mano pesante: il reato di lesioni personali dolose è punibile a querela di parte, e nel primo grado di giudizio il figlio ha già perdonato il genitore con la remissione della querela (prontamente accettata dall'altro);

insomma, reato estinto e sentenza annullata senza rinvio.

Proprietario del fondo responsabile dell'incendio anche se non si è originato sul suo terreno.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 2962 del 07.02.2011, ha accolto il ricorso di un'azienda che aveva chiesto al vicino i danni per un incendio che si era propagato dal suo terreno. La Corte d'Appello di Milano aveva respinto l'istanza perché la società non aveva provato che l'origine dell'incendio fosse stata proprio nel terreno limitrofo. Una tesi, questa, bocciata dalla terza sezione civile secondo cui *«in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme»*.

Il datore non paga i contributi: la colf prima "concilia" e poi lo inguaia nella causa con l'Inps.

Lo precisa la sentenza n. 3051 del 08.02.2011 emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Va considerato superato dalla giurisprudenza più recente l'orientamento secondo cui nelle controversie datore-Inps il lavoratore sarebbe a priori incapace a testimoniare, risultando al più possibile il libero interrogatorio da parte del giudice. Sottoscrivendo il verbale di conciliazione il lavoratore si preclude ogni possibilità di ottenere il riconoscimento della maggior durata del rapporto di lavoro: egli non ha dunque interesse nel giudizio sui mancati versamenti previdenziali e può ben testimoniare. La norma contenuta nell'articolo 246 Cpc pone il principio dell'incompatibilità delle posizioni di teste e parte nel giudizio: nell'ordinamento giuridico, tuttavia, non esiste un generale divieto di testimonianza e bisogna allora verificare di volta in volta il diritto che sta alla base della controversia. L'esclusione dell'incapacità a testimoniare, d'altronde, non esime certo il giudice dal valutare l'attendibilità del teste. Non resta che pagare, nella specie, al medico destinatario degli accertamenti dell'Inps e della direzione provinciale del lavoro per la mancata denuncia della lavoratrice, che gli faceva da collaboratrice domestica oltre che da assistente nello studio professionale. Le dichiarazioni della colf risultano valutate con attenzione e, soprattutto, riscontrate da altri testi.

Avvocato non vincolato alla privacy se usa i dati del cliente per motivi di giustizia.

Non solo. Il difensore può conservare a studio i documenti anche dopo la revoca del mandato se lo fa per riscuotere la parcella. Sono questi i due principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione che, con le sentenze n. 3033 e 3034 del 08.02.2011, hanno respinto il ricorso di un uomo che chiedeva i danni morali perché, nel giudizio di divorzio, erano stati notificati a tutte le parti i dati dei suoi conti bancari e le

spese con la carta di credito. Il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta presentata contro l'avvocato della controparte, autore della notifica, sostenendo che i legali non avevano violato le norme sulla privacy. In particolare nella sentenza numero 3034 si legge che *«se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy»*.

No al licenziamento disciplinare per l'offesa "un tantum" al superiore.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3042 del 08.02.2011 emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Fa bene il giudice del merito a confermare la reintegra nel posto, oltre che il risarcimento danni, in favore della lavoratrice, che pure è stata protagonista di un diverbio con il superiore gerarchico davanti ad altre persone. Contrariamente a ciò che sostiene il datore, nella condotta della dipendente non si può rinvenire quel carattere di particolare gravità che legittima la sanzione espulsiva da parte del datore in base al contratto collettivo di categoria. Tra gli addebiti contestati, fra l'altro, c'era anche il rientro in servizio nonostante l'ammissione a un periodo di congedo. Ma illeciti disciplinari come quelli posti a carico della lavoratrice che rivolge epiteti sgradevoli al diretto superiore, scrivono i giudici, sono normalmente puniti con sanzioni conservative. E la congrua motivazione della sentenza d'appello rende la decisione incensurabile in sede di legittimità.

Bimba s'infortuna durante la lezione di sci: la scuola deve risarcire il danno.

È quanto precisato dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con la sentenza numero 2559 del 03.02.2011. L'affidamento di un bambino ad una scuola di sci affinché gli siano impartite lezioni integra gli estremi di un vero e proprio contratto. Pertanto, a carico della scuola, e quindi del maestro, sorge l'obbligo di protezione volto a garantire l'incolumità dei piccoli aspiranti sciatori. Nelle controversie instaurate in caso di risarcimento del danno da autolesione nei confronti di una scuola e dell'insegnante è infatti applicabile il regime probatorio previsto dall'articolo 1218 Cc. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza. Al debitore convenuto spetterà invece l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso in cui il contratto sorga a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione ad una scuola - di sci, nel caso di specie - in capo a quest'ultima sorgerà necessariamente l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica anche al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Per la “cagnara” in condominio tutti i proprietari di Fido rischiano l’arresto.

È quanto emerge dalla sentenza n. 4706 del 09.02.2011 emessa dalla prima sezione penale della Cassazione. Verissimo: la responsabilità penale è personale. Ma invocare il fondamentale principio del Codice, stavolta, non giova ai disinvolti proprietari dei “quattrozampe” molesti: ciascuno di loro protesta di non voler rispondere di comportamenti altrui, ricordando che non è stato accertato quale fosse il cane “apripista”. Il punto è, tuttavia, che il reato risiede nella condotta che arreca disturbo ai vicini a prescindere dalla causa iniziale e che, dunque, è comune a tutti i proprietari degli animali indisciplinati; i signori lasciavano che i rispettivi cani si unissero agli strepiti facendo aumentare l’intensità del rumore. La severità della pena irrogata, poi, va messa in relazione al diniego delle attenuanti generiche: l’applicazione di queste ultime - ricordano gli “ermellini” - deve essere fondata sulla gravità del fatto, oltre che sulla capacità a delinquere del colpevole, e risulta censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la valutazione globale del giudice sia illogica o frutto di mero arbitrio. E in questo caso la decisione della Corte d’appello risulta ben motivata. I proprietari dei cani ringhiosi, oltre a pagare le spese processuali, verseranno anche 500 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Si alla nuova farmacia a (poco) meno di tre chilometri dalla vecchia.

È quanto emerge dalla sentenza 862 del 09.02.2011 emessa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato. Il farmacista di un paese lombardo dovrà rassegnarsi ad avere un concorrente, sia pure localizzato in una frazione del territorio comunale. Grazie alle modifiche apportate dalla legge 362/91 al testo unico delle leggi sanitarie nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, e con il limite di una farmacia per Comune, è infatti ammessa l’istituzione di una nuova farmacia a un limite di distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti. Inutile, per il professionista titolare in paese dello “storico” esercizio, aggrapparsi alla perizia di parte che evidenzia una distanza inferiore ai minimi consentiti per circa 20 metri. Il provvedimento della Regione che ha istituito la nuova farmacia è sostanzialmente corretto: la distanza tra il vecchio e il nuovo esercizio, dice la legge, va misurata camminando a piedi dalla soglia dell’uno fino alla porta dell’altro negozio, senza particolari ostacoli naturali e senza considerare le disposizioni amministrative sui passaggi pedonali; insomma: non sarà il divario di appena 18,90 metri rispetto al limite minimo di tre chilometri denunciato dalla perizia di parte a bloccare l’apertura del nuovo esercizio. E questo nonostante il parere contrario dell’Ordine locale dei farmacisti che la Regione supera grazie alle argomentazioni suggerite dal Comune. In base alla giurisprudenza comunitaria, peraltro, spetta al giudice del merito verificare se le regole fondamentali sono compatibili a consentire l’erogazione di un servizio adeguato rispetto alla morfologia del territorio - pensiamo, ad esempio, alle zone più impervie di montagna - con l’obiettivo di contemperare le riserve stabi-

lite dal legislatore italiano in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica.

Non è reato dare del “razzista” a un fascista.

Lo sottolinea la Cassazione che, con la sentenza numero 4938 del 10.02.2011, ha confermato il non luogo a procedere nei confronti di un giornalista che aveva riportato delle affermazioni contro degli esponenti di un’organizzazione di estrema destra. In particolare, in un passaggio chiave delle motivazioni, la quinta sezione penale ha messo nero su bianco che in una dimensione storica le *«qualifiche di xenofobia, razzismo, violenza ed antisemitismo attengono a principi o valori (o disvalori, a seconda della diversa angolazione prospettica), intimamente connotati e strutturalmente coesenziali alla ideologia nazista e fascista»*. Già l’anno scorso, sempre in un caso concernente alcuni esponenti di Forza Nuova, la Suprema corte aveva affermato, con una linea che condivisa nella sentenza di oggi che va riconosciuta l’esimente del diritto critica storica e politica *«nell’attribuzione - agli appartenenti a quella stessa associazione - di espressioni quali nazifascismi e neonazisti, sul riflesso che, alla luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali — r.d. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione — la qualità di fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle espressioni di critica in quella sede esaminate»*.

Concordato fallimentare: se il proponente deposita la fideiussione, ai creditori non serve altro.

Lo precisa la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 3274 del 10.02.2011. È evidente che può essere molto importante identificare chi è il soggetto che avanza la proposta di concordato: si tratta infatti di un’informazione fondamentale affinché i creditori possano esprimere un consenso informato sulla soluzione prospettata. Risulta tuttavia necessario, osservano i giudici, restringere il campo delle informazioni che devono essere giocoforza note sul proponente, altrimenti si darebbe la stura a un’infinità di contestazioni: dopo che la legittimazione alla proposta di concordato è stata liberalizzata dalla riforma fallimentare, nel cosiddetto «mercato dell’insolvenza» entrano i soggetti più diversi; va dunque escluso che debba essere nota, sul conto del proponente, una serie di informazioni che possono essere valutate in modo solo soggettivo, mentre bisogna rendere noti gli elementi che interessano oggettivamente la platea dei creditori. Che del concordato sono i primi, e in mancanza di opposizioni, gli unici giudici. Insomma, l’affidamento dei creditori va tutelato rispetto alle informazioni che riguardano la fattibilità della proposta: elementi che saranno tanto più numerosi quanto più è complessa l’esecuzione e limitato il ventaglio di garanzie offerto. Confermata, nella specie, la sufficienza delle informazioni note ai creditori sul proponente il concordato: si tratta di una società regolarmente costituita che ha depositato una fideiussione a prima richiesta di un noto istituto di credito certamente sufficiente per garantire l’esecuzione della procedura. E tanto basta.

Appalti pubblici: i danni al progettista vanno chiesti al Giudice Ordinario.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza numero 3165 del 09.02.2011. Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha così respinto il ricorso di un progettista, un libero professionista, che era stato citato dal comune di Molfetta per l'inutilizzabilità dell'immobile realizzato dall'appaltatore. Nel rispedire gli atti al giudice ordinario gli Ermellini hanno precisato che *«in tema di incarico per la progettazione di opera pubblica affidato a libero professionista, nessun rapporto di servizio è configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista dell'opera, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un'ipotesi, non di inserimento del soggetto nell'organizzazione dell'amministrazione, ma di contratto d'opera professionale»*. Ma non è tutto. Secondo il Collegio, *«il vincolo che lega il progettista all'amministrazione è da ricercare nell'art. 2222 c.c. e che i principi disciplinanti l'attività di progettazione sono quelli stabiliti dall'art. 1176 c.c. La progettazione di opera pubblica, come più volte affermato anche dal giudice contabile, quando sia affidata ad un libero professionista, non comporta l'instaurarsi di una relazione funzionale con l'ente pubblico, in quanto non comporta l'esercizio di poteri propri della P.A., diversamente da quanto avviene nell'attività del Direttore dei lavori ove viene in rilievo anche l'imputabilità in via diretta ed immediata alla P.A. dell'attività con rilevanza esterna del soggetto, il quale assume la rappresentanza del committente»*.

Se "Postacelere" arriva tardi, scatta il risarcimento al mittente.

Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 46 del 07.02.2011 che dichiara illegittima la norma contenuta nell'articolo 6 del Dpr 156/73 nella parte in cui dispone che le Poste non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con quel tipo di servizio. Un'azienda trascina Poste spa in Tribunale: la società sostiene che se il plico "Postacelere" fosse arrivato in tempo, avrebbe sicuramente vinto la gara d'appalto perché aveva presentato il massimo ribasso. Invece la spedizione è effettuata per sbaglio a Reggio Calabria invece che a Reggio Emilia. È il tribunale di Napoli a sollevare la questione di legittimità dell'articolo 6 del Dpr 156/73, che pure è stato abrogato dall'articolo 218 del D.lgs 259/03: la decisione è assunta dai magistrati partenopei per analogia a quanto avvenuto al mancato recapito di telegramma con la sentenza 254/02 della Consulta (che già aveva bocciato l'esonero dalle responsabilità). E adesso il giudice delle leggi accoglie, perché il mero rimborso del costo di spedizione non è affatto sufficiente: la norma impugnata, e oggi dichiarata incostituzionale, sollevando le Poste dalla responsabilità costituiva la sopravvivenza di un privilegio ormai anacronistico visto che il servizio ha ormai natura privatistica. All'utente, insomma, non si può negare il diritto a essere risarcito dal momento che ha scelto Postacelere proprio perché arriva prima (o almeno dovrebbe). L'illegittimità dell'articolo 6 del Dpr 156/73, in buona sostanza, è dichiarata perché la norma non consente un adeguato bilanciamento fra le prerogative del gesto-

re del servizio, da un lato, e le esigenze dell'utente, dall'altro. Insomma: la disposizione va cancellata perché viola il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Il "T-red" sequestrato va restituito al Comune anche se al semaforo fa multe pazze.

È quanto emerge dalla sentenza 5317 del 11.02.2011, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione. Viene meno il *fumus delicti* necessario al sequestro preventivo (peraltro effettuato su tutto il territorio nazionale). Dopo lo stop imposto al T-red in tutta Italia, il Consiglio superiore dei lavori pubblici chiarisce che ciò che deve essere oggetto dell'omologazione da parte del ministero dei Trasporti è soltanto il prototipo in sé, accessori esclusi. È invece accertato che le multe "pazze" erano dovute alla scheda relè che mette in comunicazione l'apparecchio al semaforo. Insomma, viene meno il sospetto che il decreto di approvazione sia stato ottenuto in modo fraudolento dal produttore: il reato di frode nelle pubbliche forniture, infatti, si configura non con il semplice inadempimento contrattuale, ma solo laddove si verifica anche la malafede contrattuale; ad esempio con la fornitura di aliud pro alio, cioè di qualcosa di diverso dal pattuito. Né vale obiettare, come pure fa il giudice del merito, che anche l'interfaccia doveva essere sottoposta all'approvazione dal momento che era necessaria al buon funzionamento dell'apparecchio: il giudice ordinario non può valutare la legittimità di un atto amministrativo né disapplicarlo (tranne nei casi di lesione di diritto soggettivo o di illiceità penale). E in ogni caso il sequestro sarebbe comunque illegittimo perché il decreto di approvazione risulterebbe viziato da un errore di interpretazione della norma e non integrerebbe comunque la frode richiesta per procedere con la misura cautelare reale. Insomma: i T-red bloccati tornano al Comune.

Conciliazione: il verbale non vale se il sindacalista non firma assieme al lavoratore.

Lo precisa la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 3237 del 10.02.2011. Confermata la valutazione che esclude la validità del verbale che non risulta sottoscritto in sede sindacale. E che, soprattutto, non è stato firmato dal rappresentante sindacale alla presenza del lavoratore e contemporaneamente a quest'ultimo. Tenendo presenti le concrete modalità con cui la conciliazione deve avvenire, va escluso che nel caso di mancata contestualità si possa riconoscere che sia stata garantita la speciale funzione di supporto che la legge riconosce invece al sindacato nella fattispecie conciliativa. Il datore, nella specie, non riesce a bloccare le censure dell'ex dipendente rivolte alla validità del verbale: la questione risulta far parte del *thema decidendum* già nel giudizio di primo grado e, anzi, la deduzione della novità della domanda è sollevata per la prima volta in sede di legittimità e, dunque, va ritenuta inammissibile.

Fatture false e pagamenti in nero, impiegato che esegue l'ordine condannato insieme al datore.

È quanto si evince dalla sentenza n. 4638 del 07.02.2011 della Corte di cassazione con la quale i giudici hanno escluso l'assoluzione nel merito nei confronti di un'impiegata che aveva emesso, su ordine del capo, delle fatture false e pagamenti in nero. La donna, in Cassazione, è stata salvata dalla prescrizione. Ma ciò non toglie che la seconda sezione penale ha escluso l'assoluzione nel merito, confermando quindi le responsabilità della lavoratrice. Non è stata dunque accolta la tesi della difesa secondo cui i reati contestati mancavano dell'elemento soggettivo in quanto la signora era stata una mera esecutrice dell'ordine del capo. Sposando la decisione della Corte d'Appello di Brescia, i giudici hanno messo nero su bianco che *«la valutazione operata dai giudici di merito in primo e secondo grado appare esente da censure logico-giuridiche e non vi è possibilità di applicazione nel merito dell'articolo 129 c.p.p. in relazione al ruolo svolto dalla donna, e correttamente descritto dai giudici di primo e secondo grado»*.

Fabbricati delle aziende: Ici calcolata sulle iscrizioni contabili solo fino alla domanda di attribuzione di rendita.

Così le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 3160 del 09.02.2011, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza, dando torto al comune di Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli, che aveva negato a un istituto di credito il rimborso dell'imposta versata in eccesso. Prima ancora di analizzare tutte le norme il Massimo consesso di Piazza Cavour ha affermato il principio secondo cui *«in tema di Ici e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente. Poi, dal momento in cui fa la richiesta egli, invece, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge»*.

Falsa la fattura emessa da un'azienda in liquidazione già da tempo.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2694 del 04.02.2011, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate che aveva spiccato una rettifica Iva nei confronti di un'azienda in liquidazione sospettata di aver ricevuto fatture false per detrarsi illegittimamente dei costi. In particolare l'atto impositivo era stato impugnato dalla società che sosteneva, al di là della liquidazione, di essere ancora in attività. La tesi aveva convinto la commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso, annullando la rettifica Iva. La decisione era stata poi confermata in secondo grado. I giudici avevano motivato che la semplice circostanza della liquidazione non provava l'inesistenza della fattura. Oggi la decisione è stata confermata in Cas-

sazione. La sezione tributaria ha infatti bacchettato i giudici di merito sostenendo che non è comprensibile l'iter logico seguito e che ha portato la ctr *«senza alcun riscontro contabile o fattuale a presumere l'esistenza al momento della liquidazione della società di una azienda operante e dotata di beni e strutture tali da rendere plausibile l'operazione contestata dall'amministrazione finanziaria»*.